



trasporti regionali della sardegna

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA DEGLI AUTOBUS
DIESEL ARST MENARINI SOLARIS KARSAN - CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA DEGLI AUTOBUS DIESEL ARST MENARINI, SOLARIS E KARSAN.

CAPITOLATO TECNICO

SOMMARIO

Art. 1 CAMPO D'APPLICAZIONE.....	3
Art. 2 STRUTTURA DEL FORNITORE.....	4
Art. 2.1 Contatti del Fornitore.....	4
Art. 2.2 Punti di Assistenza.....	5
Art. 3 ESECUZIONE DEL SERVIZIO MANUTENTIVO.....	6
Art. 3.1 Indicazioni generali sul servizio manutentivo.....	6
Art. 3.2 Intervento presso i Punti di Assistenza del Fornitore.....	7
Art. 3.3 Intervento presso i Depositi dell'ARST.....	8
Art. 3.4 Intervento di Soccorso Stradale.....	8
Art. 3.5 Fornitura di Ricambi.....	9
Art. 3.6 Fornitura di Lubrificanti e fluidi.....	10
Art. 3.7 Contemporaneità delle richieste di intervento e dei lavori su più veicoli.....	13
Art. 4 SVOLGIMENTO DELL'INTERVENTO MANUTENTIVO.....	14
Art. 4.1 Richiesta di intervento da parte ARST.....	14
Art. 4.2 Formulazione del preventivo da parte del Fornitore.....	15
Art. 4.3 Trasmissione dell'Ordine di Lavoro.....	16
Art. 4.4 Riconsegna dell'autobus da parte del Fornitore ad ARST.....	16
Art. 4.5 Documentazione e reportistica.....	18
Art. 5 CONDIZIONI ECONOMICHE.....	18
Art. 5.1 Importo finale dell'intervento manutentivo.....	18
Art. 5.2 Condizioni economiche per la fornitura di ricambi, lubrificanti e fluidi.....	19
Art. 5.3 Compenso Orario per il Servizio Manutentivo.....	19
Art. 5.4 Condizioni economiche per il soccorso stradale.....	20
Art. 5.5 Revisione dei prezzi.....	20
Art. 6 TEMPISTICHE.....	21
Art. 7 PENALI.....	22
Art. 7.1 Indicazioni generali sulle Penali.....	22
Art. 7.2 Mancata individuazione di un Punto di Assistenza o del Referente Unico.....	23
Art. 7.3 Mancato riscontro del Referente Unico.....	23
Art. 7.4 Ritardi nella formulazione del preventivo e nella riparazione dei veicoli.....	23
Art. 7.5 Ritardi nella gestione dei soccorsi stradali.....	23
Art. 7.6 Autobus riconsegnato con ammanco di carburante.....	24
Art. 7.7 Ritardi nell'invio della documentazione.....	24
Art. 7.8 Penalità per altre irregolarità.....	24
Art. 8 GARANZIA SUGLI INTERVENTI.....	24
Art. 9 OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE.....	25
Art. 9.1 Obblighi di trasparenza e informazione.....	25
Art. 9.2 Applicazione del contratto collettivo nazionale di settore.....	25
Art. 9.3 Obblighi derivanti dal d.lgs. n.81 del 09/04/2008 e s.m.i.....	26
Art. 9.4 Obblighi relativi ai Punti di Assistenza.....	26
Art. 10 MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	27

Art. 1 CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente capitolato disciplina il Servizio di Manutenzione Elettromeccanica degli autobus ARST di tipologia **BredaMenariniBus Vivacity serie 2011, Solaris Urbino 10 e 12 serie 2011-12, IIA MenariniBus Citymood 18 serie 2019 e Karsan Star serie 2019**. L'affidamento del servizio avverrà mediante stipula di apposito Accordo Quadro, conseguente a procedura aperta di gara, con un unico Operatore Economico per ciascun Lotto. Le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro saranno affidate mediante contratti applicativi senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo le modalità di esecuzione previste nel presente Capitolato.

A seguito della stipula del contratto, la Ditta Aggiudicataria deve essere in grado di eseguire efficacemente tutti gli interventi riconducibili all'attività di autoriparatore per la categoria meccatronica sugli autobus oggetto del contratto, su loro gruppi o particolari staccati. L'Aggiudicatario deve quindi saper intervenire con efficacia sul motore, cambio, sistema frenante, sterzo, sospensioni, impianto antincendio, impianto elettrico, impianto di climatizzazione e installazioni specifiche (esempio, elevatore servocomandato per la salita e discesa di passeggeri su sedia a rotelle). Relativamente all'impianto antincendio, l'aggiudicatario deve svolgere, qualora richiesta da ARST, oltre al controllo annuale, anche la revisione quinquennale obbligatoria per legge. A tal fine, l'aggiudicatario può comunque avvalersi di terzi in possesso di apposita abilitazione e necessarie competenze.

Gli interventi previsti nel presente Capitolato non sono predeterminati nel numero, ma saranno individuati da ARST nel corso dello svolgimento dell'Accordo Quadro, in base alle proprie necessità.

Gli interventi di manutenzione sono riconducibili a varie tipologie di operazioni, tra cui:

- Manutenzione ciclica (programmata), consistente gli interventi determinati a scadenze chilometriche o temporali, così come indicati nei manuali delle Case Costruttrici dei veicoli;
- Manutenzione correttiva, cioè a seguito della rilevazione di un'avaria;
- Soccorso stradale, consistente nell'intervento presso il luogo (strada, piazzale, etc.) in cui l'autobus ha avuto un'avaria durante il suo servizio.

L'affidamento del servizio e i relativi interventi comprendono la fornitura di tutti i materiali necessari, quali ricambi, lubrificanti, grassi, olio motore, olio cambio, olio differenziale, fluidi refrigeranti, fluidi frigorigeni, bombole di estinguente, materiali di uso e consumo, etc., così come regolamentato negli articoli successivi del presente Capitolato.

L'assegnazione del servizio è su base geografica e per tipologia di autobus, nei seguenti lotti corrispondenti alle sedi automobilistiche ARST:

• Lotto 1

Autobus delle sedi di Cagliari, Guspini e Iglesias
di tipologia Citymood 18 m e Karsan Star

• Lotto 2

Autobus della sede di Oristano
di tipologia Vivacity, Solaris e Karsan Star

- **Lotto 3**

Autobus delle sedi di Nuoro e Lanusei
di tipologia Karsan Star

- **Lotto 5**

Autobus delle sedi di Sassari e Olbia
di tipologia Karsan Star.

- **Lotto 4**

Autobus delle sedi di Sassari e Olbia
di tipologia Vivacity, Citymood 18 m e Solaris

L'Allegato 1 riporta gli autobus afferenti a ciascun lotto, ma esso è puramente indicativo. Infatti l'ARST, per motivi di organizzazione interna, ha piena facoltà e libertà di trasferire a proprio piacimento i veicoli fra i suoi vari Depositi, comportando anche un trasferimento di tali veicoli tra un lotto e l'altro, senza doverne rendere conto in nessun modo al Fornitore e senza che quest'ultimo possa fare alcuna obiezione. ARST sta inoltre rinnovando il proprio parco autobus, per cui durante la validità dell'Accordo Quadro, si riserva la possibilità di alienare una parte o tutti gli autobus in oggetto, a propria discrezione, senza che il Fornitore abbia in seguito niente da pretendere.

Art. 2 STRUTTURA DEL FORNITORE

Nel seguito del presente Capitolato, per "Fornitore" si intende sempre la Ditta aggiudicataria di ciascun Lotto.

Art. 2.1 Contatti del Fornitore

Il Fornitore, in fase di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, è tenuto a comunicare il nominativo e i riferimenti del proprio Referente Unico, nonché il nominativo e i riferimenti di un altro suo dipendente in qualità di Supporto del Referente Unico. Questi devono curare i rapporti e le comunicazioni, nonché le richieste di intervento, che intercorrono con i Responsabili Locali d'Officina ARST e con gli incaricati aziendali del caso. Ad ARST deve essere fornito uno o due indirizzi mail e uno o due recapiti telefonici ai quali il Referente Unico del Fornitore e il suo Supporto devono essere reperibili, anche in maniera alternata, dalle ore 06:00 alle ore 22:00 per tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi.

In caso di momentanea astensione volontaria dal lavoro (ferie, congedo e similari), il Referente Unico o il suo Supporto devono anticipatamente comunicare ad ARST il lasso di tempo di assenza dal lavoro e il nominativo del temporaneo sostituto, con relativi riferimenti. In caso di momentanea indisponibilità causa malattia o infortunio, i vertici della struttura organizzativa del Fornitore dovranno comunicare tempestivamente ad ARST il lasso di tempo di assenza dal lavoro e il nominativo del temporaneo sostituto, con relativi riferimenti.

Qualora, a insindacabile giudizio dell'ARST, il Referente Unico o il suo Supporto si dimostrassero di dubbia affidabilità, o di non gradimento per l'ARST, il Fornitore sarà tenuto a nominare, in sostituzione di questo, un nuovo Referente Unico o suo Supporto entro il termine di 14 giorni di calendario dalla richiesta. Il Fornitore, inoltre, può procedere con la nomina, di sua iniziativa, di un

nuovo Referente Unico o suo Supporto in sostituzione di quello già nominato, purché comunichi ciò formalmente e preventivamente all'ARST.

Il Fornitore è tenuto altresì a mettere a disposizione due numeri telefonici attivi in qualsiasi giorno dell'anno, feriale o festivo, e 24 ore su 24, a cui l'ARST possa richiedere l'intervento di soccorso stradale disciplinato nel seguito. Uno o entrambi i recapiti possono coincidere con quelli del Referente Unico o del suo Supporto, a patto che questi garantiscano la reperibilità 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Art. 2.2 Punti di Assistenza

Per Punti di Assistenza si intendono le Officine di proprietà del Fornitore ed anche, nel rispetto della normativa che regola il subappalto, le eventuali officine di altre imprese legate contrattualmente al Fornitore. Al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, i Punti di Assistenza prescelti dal Fornitore devono essere delle Strutture perfettamente operative e autonome, regolarmente iscritte e censite come attività finalizzate alla *Manutenzione e riparazione di autoveicoli* (codice ATECO 2007 v.2022 45.20.1) e *Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli* (codice ATECO 2007 v.2022 45.20.3) presso la Camera di Commercio competente per territorio. Devono essere altresì dotate delle attrezzature necessarie per svolgere il servizio, inclusa opportuna strumentazione per la diagnosi e ricerca del guasto, con relative licenze d'uso, sufficiente a svolgere i più comuni interventi sugli autobus, potendo comunque avvalersi di terzi nel caso sia necessaria attrezzatura di diagnosi/ricerca del guasto più sofisticata o riprogrammazione/parametrizzazione delle centraline. In aggiunta, quelli dei Lotti 1 e 4 devono avere caratteristiche ed attrezzature tali da consentire anche la manutenzione degli autobus snodati da 18 metri.

Al fine della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore deve obbligatoriamente produrre la seguente documentazione per ogni singolo Punto di Assistenza indicato in sede di offerta:

- nominativo, ubicazione e indirizzo del Punto di Assistenza;
- un indirizzo email e il numero telefonico del Responsabile locale (che può coincidere con il Referente Unico, ma che deve comunque essere notificato da parte del Fornitore);
- la distanza calcolata sul percorso stradale minimo, in km ed approssimata alla prima cifra decimale (ettometri), fra lo stesso Punto di Assistenza e il Deposito principale ARST del relativo Lotto;
- una planimetria quotata del locale officina e delle pertinenze esterne, con l'indicazione dell'altezza dei locali adibiti alla manutenzione dei veicoli e delle relative aree espresse in metri quadrati;
- il numero di dipendenti con relativi nominativi ed il loro inquadramento secondo il CCNL ad essi applicato;
- una "visura storica dell'immobile", rilasciata dall'Ufficio del Catasto;
- una visura camerale (non oltre i 6 mesi) dalla quale si evinca l'attività attualmente svolta dal Punto di Assistenza;

- l'elenco delle attrezzature utilizzate per le manutenzioni (comprese colonne, ponti di sollevamento, etc.);
- i certificati della strumentazione per la diagnosi/ricerca del guasto e, se posseduta, per la riprogrammazione/parametrizzazione delle centraline, con relative licenze d'uso.

Qualora, a insindacabile giudizio di ARST, il Punto di Assistenza si dimostrasse di dubbia affidabilità, dotato di insufficienti risorse o di non gradimento per l'ARST, il Fornitore sarà tenuto a nominare un nuovo Punto di Assistenza sostitutivo entro il termine di 14 giorni di calendario dalla richiesta. Il Fornitore, inoltre, potrà procedere con la nomina, di sua iniziativa, di un nuovo Punto di Assistenza (avente tutti i requisiti appena esposti) in sostituzione di uno già nominato, purché comunichi ciò formalmente e preventivamente all'ARST.

Art. 3 ESECUZIONE DEL SERVIZIO MANUTENTIVO

Art. 3.1 Indicazioni generali sul servizio manutentivo

Per nessun motivo il Fornitore può sospendere, limitare o variare le prestazioni oggetto dell'appalto, visto che il fine ultimo di questo è la disponibilità dei veicoli a svolgere il servizio di trasporto pubblico locale. I periodi di ferie del personale che, nei Punti di Assistenza, vengono usufruiti durante l'anno devono essere gestiti in maniera tale da consentire comunque la normale esecuzione continuativa dei lavori in ogni giorno lavorativo. Non è infatti ammessa la chiusura nei giorni feriali, ad esempio nei mesi di dicembre ed agosto, dei Punti di Assistenza del Fornitore, considerando che ARST può chiedere l'esecuzione di qualsivoglia intervento per qualsiasi giorno feriale dell'anno, sabato compreso.

Le figure ARST di riferimento per quanto riguarda l'esecuzione operativa del servizio manutentivo sono i relativi Responsabili Locali di Officina di seguito elencati. Eventuali variazioni o sostituti temporanei saranno tempestivamente comunicati da ARST.

Sede Territoriale	Lotto di riferimento	Responsabile di Officina	Email
Cagliari	Lotto 1	Antonio Saba	a.saba@arst.sardegna.it
Guspini	Lotto 1	Valter Proietti	v.proietti@arst.sardegna.it
Iglesias	Lotto 1	Antonio Michelangelo Deiana	a.deiana@arst.sardegna.it
Oristano	Lotto 2	Omar Serra	o.serra@arst.sardegna.it
Nuoro	Lotto 3	Piersandro Loddo	ps.loddo@arst.sardegna.it
Lanusei	Lotto 3	Piersandro Loddo	ps.loddo@arst.sardegna.it
Olbia	Lotto 4 e 5	Giampiero Fresu	g.fresu@arst.sardegna.it
Sassari	Lotto 4 e 5	Gerolamo Arpelli	g.arpelli@arst.sardegna.it

Gli interventi del Fornitore sugli autobus possono avvenire:

- presso i Punti di Assistenza del Fornitore;
- presso i Piazzali dei Depositi, anche periferici, ARST;

- su strada o aree di sosta (nel caso di soccorso stradale).

Per ogni lotto, si individua il Deposito Principale degli autobus ARST:

- Viale Monastir 98 - Cagliari (CA) per il Lotto 1;
- Via Copenaghen snc - Oristano (OR) per il Lotto 2;
- Viale Industria snc, Z.I. Prato Sardo - Nuoro (NU) per il Lotto 3;
- Viale Porto Torres snc - Sassari (SS) per i Lotti 4 e 5.

Presumibilmente, la maggior parte degli interventi coinvolgerà autobus di stanza in suddetti depositi, ma il Fornitore è tenuto a intervenire anche sugli autobus di stanza in tutti i depositi secondari o periferici del relativo lotto, afferenti alle varie sedi territoriali ARST. A titolo di esempio, si elencano alcuni depositi secondari dei lotti:

- Via Matteotti 215 - Guspini (SU) per il Lotto 1;
- via Pompeo s.n.c. - Monserrato (CA) per il lotto 1;
- Via Roma snc - Carbonia (SU) per il Lotto 1;
- Via Crocifisso 92 - Iglesias (SU) per il Lotto 1;
- Via Stazione snc - Lanusei (NU) per il Lotto 3;
- Corso Umberto I 1 - Macomer (NU) per il Lotto 3;
- Via Vittorio Veneto snc - Olbia (SS) per i Lotti 4 e 5;
- Via Fermi snc - Alghero (SS) per i Lotto 4 e 5.

Art. 3.2 Intervento presso i Punti di Assistenza del Fornitore

Lo svolgimento dell'intervento manutentivo all'interno dei Punti di Assistenza del Fornitore è la procedura ordinaria da adottarsi. Il ritiro, la riconsegna del veicolo e i costi diretti e indiretti dei relativi trasferimenti sono a completo carico del Fornitore. Il trasferimento del veicolo presso il Punto di Assistenza sarà a carico del Fornitore anche nel caso richieda l'utilizzo di attrezzature specifiche (sollevatori, etc.) non disponibili presso le sedi ARST. In qualsiasi caso, l'autobus deve essere riconsegnato all'ARST con lo stesso livello di carburante del momento di presa in carico da parte del Fornitore. Eventuali ammanchi di carburante rilevati dopo i trasferimenti del veicolo saranno immediatamente addebitati al Fornitore.

Il Fornitore effettua ogni trasferimento degli autobus, dal luogo di ritiro fino al proprio Punto di Assistenza e viceversa, adoperando il proprio personale, munito delle dovute patenti ed abilitazioni, e la propria targa prova per la circolazione su strada, sempre montata sull'apposito porta-targa all'esterno del veicolo, regolarmente coperta da polizza assicurativa di responsabilità civile, con massimali non inferiori a quelli minimi di Legge.

ARST concorderà con il Fornitore le attività di ogni intervento manutentivo, in tale senso il Responsabile locale dell'Officina ARST e/o l'Incaricato aziendale del caso, avendo piena libertà di accesso ai Punti di Assistenza del Fornitore, possono verificare, ancor prima della realizzazione del preventivo, lo stato di usura dell'autobus e le lavorazioni effettivamente necessarie, dando istruzioni al Fornitore sulle voci da inserire nel preventivo. Il Responsabile locale di Officina ARST e/o i suoi

incaricati hanno perciò piena libertà di accesso ai Punti di Assistenza in tutte le fasi dell'intervento manutentivo, ovvero prima della realizzazione del preventivo, dopo la realizzazione di questo e durante l'esecuzione della riparazione, per poter controllare, ogni qualvolta lo ritengano necessario, lo stato d'avanzamento dei lavori commissionati.

Qualora, durante un'eventuale verifica da parte dell'Ente certificatore della qualità dell'ARST, si evidenziassero non conformità riguardanti le attività oggetto del presente Capitolato, il Fornitore è tenuto a collaborare fattivamente, attivando le necessarie azioni correttive e di miglioramento che si rendessero necessarie per giungere alla risoluzione del problema.

Art. 3.3 Intervento presso i Depositi dell'ARST

È consentito che gli interventi manutentivi di piccola entità possano essere svolti, purché in condizioni di sicurezza, nei Depositi o piazzali ARST, previa valutazione della fattibilità dell'intervento da parte del Responsabile Locale dell'Officina ARST. Tali interventi riguardano anche l'eventuale preparazione del veicolo per il trasferimento presso il punto di assistenza.

Tale modalità potrà essere proposta, caso per caso, da una delle due parti e potrà essere accettata dall'altra. In ogni caso, il Fornitore è tenuto ad effettuare gli interventi utilizzando, per le lavorazioni, attrezzature e personale propri.

Art. 3.4 Intervento di Soccorso Stradale

La richiesta di soccorso stradale avviene telefonicamente da parte del Responsabile Locale dell'Officina ARST, che poi la formalizza quanto prima attraverso la documentazione (Modulo MRL05) di cui all'articolo seguente. Dal momento della richiesta telefonica di intervento da parte di ARST, il Fornitore ha un tempo massimo di 3 ore per giungere, con uomini e mezzi propri, sul luogo indicato ed iniziare, in completa autonomia, le operazioni di soccorso stradale o recupero del veicolo. Il soccorso stradale deve essere garantito tutti i giorni, festivi compresi, 24 ore su 24, entro un'area di 150 km di distanza stradale dal relativo deposito principale ARST, incluse aree di sosta pubbliche o private, piazzali, depositi, autostazioni e fermate lungo linea.

Nel caso particolare di un soccorso stradale dovuto ad una avaria per la quale la sede stradale risulti imbrattata dal veicolo ARST in avaria (ad esempio, per fuoriuscita di olio o gasolio, perdita di pezzi meccanici, incendio, etc.), è onere del Fornitore mettere in campo tutte le attività necessarie per ripulire e/o sgomberare immediatamente la carreggiata e ristabilirne le normali condizioni di utilizzo in assoluta sicurezza per gli altri utenti (tramite uso sepiolite, pulizia, sabbiatura della stessa, etc.), provvedendo autonomamente allo smaltimento di eventuali rifiuti. Il Fornitore, oltre a dover interessare l'Ente proprietario della strada per ottenere il benessere tecnico, deve subito informare l'ARST sulle azioni intraprese per scongiurare gli eventuali pericoli, richiedendo, se del caso, l'intervento di una Ditta specializzata e autorizzata. Tale attività particolare dovrà essere accuratamente documentata tramite riprese video e fotografie. Nel caso in cui fosse necessario l'intervento di una ditta specializzata, pretesa dall'Ente proprietario della strada o

precauzionalmente in casi di evidente pericolosità o rischi di contaminazione, Il Fornitore deve tassativamente darne immediata comunicazione al referente ARST.

Il soccorso stradale può essere richiesto per qualsiasi tipo di avaria, incluso mancato avviamento del veicolo, comparsa di allarmi luminosi o acustici, nei casi di incendio, parziale o totale, o sinistro che abbia interessato il veicolo.

Nel caso in cui un soccorso si concluda con il ripristino dell'autobus direttamente in strada, senza che questo acceda ai Punti di Assistenza del Fornitore, quest'ultimo potrà procedere con la riconsegna del veicolo presso il Deposito ARST di appartenenza o, in accordo con il referente ARST, presso un altro deposito, utilizzando come Documento di Trasporto d'emergenza il Modulo MRL05 di cui al seguito o un proprio modulo. In qualunque caso, tale modulo, come nel caso del Documento di Trasporto ordinario, deve riportare un codice identificativo univoco posto dal Fornitore. Si precisa che, anche per il soccorso stradale, il trasferimento dell'autobus ARST guidato dal personale del Fornitore, avente le opportune patenti e abilitazioni, deve essere effettuato sempre con la targa prova del Fornitore, regolarmente fissata all'esterno del veicolo.

Qualora non si fosse in grado di procedere alla riparazione sul posto, le operazioni di recupero con trasporto/traino del mezzo devono essere concordate con ARST. Nel caso il Fornitore non sia provvisto in proprio di un autoveicolo ad uso speciale "con forche" o "con pianale" o di un trattore stradale (fermo restando l'ottenimento dell'autorizzazione da parte di un Incaricato ARST per procedere al recupero con trasporto/traino), lo stesso provvederà a contattare (oltre ad attenderne l'arrivo sul luogo) il Centro di Soccorso Stradale (dotato di autoveicolo speciale idoneo e a norma) più vicino al luogo del soccorso.

Nel caso in cui il soccorso richieda il ricovero presso uno dei Punti di Assistenza del Fornitore, la riconsegna del veicolo deve essere effettuata (salvo accordi diversi fra le parti) presso il Deposito ARST presidiato da personale officina e geograficamente più vicino al suddetto Punto di Assistenza.

Art. 3.5 Fornitura di Ricambi

Di norma, i ricambi utilizzati dal Fornitore devono essere nuovi di fabbrica. Tuttavia può essere concordata con ARST la revisione, a cura del Fornitore, di alcuni gruppi meccanici, tra cui pompe idrauliche, pinze freni, rinvii di trazione, gruppi differenziale del ponte, etc., nel qual caso saranno riconosciuti i tempi di lavorazione standardizzati ed i materiali necessari.

Sono ammessi sia ricambi originali sia di qualità equivalente, intendendo questi ultimi come pezzi di almeno pari qualità dei componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo, prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione propri del fabbricante del ricambio originale.

Nel caso di fornitura di un ricambio di qualità equivalente è onere del Fornitore dimostrare la perfetta adattabilità e la capacità dello stesso di garantire almeno pari efficacia e durata di esercizio. In tal senso, qualora richiesto, il Fornitore deve trasmettere ad ARST la dichiarazione di conformità del Costruttore del ricambio o, in alternativa, far riferimento a cataloghi del costruttore che riportino indicata l'equivalenza del codice offerto con il componente usato nell'assemblaggio del veicolo. ARST

si riserva la possibilità di effettuare verifiche, prove e confronti tecnici sui ricambi di qualità equivalente atti ad appurare la reale intercambiabilità e la corrispondenza con l'originale. Tali prove non saranno ritenute, comunque, certificative della effettiva equivalenza (che rimarrà comunque da documentare a carico al Fornitore), ma avranno valore puramente tecnico ed indicativo e potranno dare luogo al divieto di utilizzo nel caso in cui si rilevassero difformità.

Per tutti i ricambi, siano essi originali o equivalenti, occorre garantire costanza della qualità dei ricambi per tutta la durata del contratto.

La fornitura e l'utilizzo dei ricambi dovrà tenere conto delle eventuali campagne di modifica stabilite dalla Casa Costruttrice del veicolo e non potranno essere utilizzati componenti per i quali è stata definita la sostituzione con ricambi migliorativi da parte della Casa Costruttrice del veicolo.

Relativamente alla manutenzione degli impianti di estinzione incendi è richiesta la fornitura di materiali e ricambi originali del Produttore del Sistema antincendio o di qualità equivalente a questo. L'ARST, a sua esclusiva discrezione e senza che il Fornitore abbia niente da eccepire in merito, per motivi economici o di rapidità di approvvigionamento, si riserva comunque la possibilità di fornire direttamente allo stesso la componentistica necessaria per la manutenzione degli autobus.

A richiesta dei referenti ARST, il Fornitore è tenuto inoltre ad esibire elementi di prova circa la provenienza dei materiali impiegati (fatture, bollette, imballaggi, etc.).

Tutti i materiali sostituiti devono essere messi a disposizione dell'ARST per le verifiche durante la lavorazione e a fine lavorazione. Inoltre, ARST si riserva la facoltà insindacabile di prendere in consegna, a titolo gratuito, diventandone legittima proprietaria, qualsiasi ricambio sostituito, rimosso dall'autobus, non considerato perciò un rifiuto. A tal fine, ogni componente/ricambio rimosso dall'autobus deve essere conservato presso il Punto di Assistenza per almeno 7 giorni successivi alla conclusione dell'intervento manutentivo, solo trascorso tale termine potrà essere smaltito dal Fornitore.

Art. 3.6 Fornitura di Lubrificanti e fluidi

Tutti i lubrificanti, oli, fluidi, grassi, gas refrigeranti, etc. devono rispettare le specifiche presenti nei manuali dei costruttori degli autobus, riassunte nella seguenti tabelle per i vari prodotti possibili negli autobus in oggetto. Eventuali altri prodotti non presenti in tabella, inclusi additivi particolari, devono essere sempre approvati, caso per caso, dal Responsabile Locale di Officina.

Nel preventivo devono essere sempre indicati il tipo di prodotto, la marca, la denominazione commerciale e la specifica di riferimento che rispetta quella indicata in tabella, per ogni tipo di olio, fluido, liquido, etc. Resta inteso che quelle in tabella sono le specifiche minime che il prodotto deve rispettare, lasciando piena facoltà al Fornitore di proporre prodotti aventi caratteristiche migliori, ad esempio un olio con specifica ACEA E7 in luogo di uno, pari viscosità, con specifica ACEA E6. Tale proposta potrà o no essere approvata dal Responsabile Locale di Officina, che potrà dare istruzioni al Fornitore per adoperare il lubrificante di specifica minima, se conveniente per ARST.

Analogamente a quanto detto per i ricambi, l'ARST, a sua esclusiva discrezione e senza che il Fornitore abbia niente da eccepire in merito, per motivi economici o di rapidità di approvvigionamento, si riserva comunque la possibilità di fornire direttamente allo stesso qualsiasi olio, lubrificante, fluido, grasso, gas refrigerante, etc. necessari per la manutenzione degli autobus. Al Fornitore inoltre spetta l'onere di dimostrare, qualora richiesto, che il prodotto proposto rispetti le specifiche minime del Costruttore o da tabella.

Destinazione prodotti	Tipologia	Specifica di riferimento
Karsan Star		
Olio per motore FPT N45 ENT EVI F4AFE412B	SAE 10W-40	ACEA E9 / API CJ-4
Liquido di raffreddamento motore (antigelo)		SAE J1034
Fluido per cambio automatico Allison 2100		Allison TES 295®
Olio per assale posteriore	SAE 85W-90	API GL-5
Olio scatola rinvio angolare	SAE 75W-90	API GL-5
Grasso per cuscinetti/perni asse anteriore	NLGI 2	DIN 51818
Grasso per cuscinetti e vari asse posteriore	NLGI 2	DIN 51818
Fluido per sistema idraulico dello sterzo	"ATF"	Dexron IID
Fluido per frizione idraulica	DOT 4	FMVSS 116 / SAE J1704
Gas refrigerante aria condizionata	R134a	
Olio per compressore aria condizionata	KD	DIN 51503

Destinazione prodotti	Tipologia	Specifica di riferimento
Solaris Urbino 10		
Olio per motore Cummins ISB6.7EV 250B	SAE 15W-40	ACEA E7 / API CH-4
Liquido di raffreddamento motore (antigelo)		CES 14603 / ASTM D6210
Fluido per sistema idrostatico ventole del radiatore	HV 32	ISO 11158
Fluido per cambio automatico ZF EcoLife	20F	ZF TE-ML 20
Olio sintetico per assale ZF AV132	12B	ZF TE-ML 12
Grasso per cuscinetti/perni asse anteriore ZF RL75	12H	ZF TE-ML 12
Grasso per cuscinetti asse posteriore ZF AV132	12H	ZF TE-ML 12
Lubrificante per sistema centralizzato Vogel	NLGI 00	DIN 51818
Fluido per sistemi idraulici di guida ZF	"ATF"	Dexron IID / GM IIIH
Gas refrigerante aria condizionata	R134a	
Olio per compressore aria condizionata	KD	DIN 51503

Destinazione prodotti	Tipologia	Specifica di riferimento
Solaris Urbino 12		
Olio per motore DAF PR 228 U2	SAE 10W-40	ACEA E6
Liquido di raffreddamento motore (antigelo)		DAF 74002
Fluido per sistema idrostatico ventole del radiatore	HV 32	ISO 11158
Fluido per cambio automatico ZF EcoLife	20F	ZF TE-ML 20
Olio sintetico per assale posteriore ZF AV132	12B	ZF TE-ML 12
Grasso per cuscinetti/perni asse anteriore ZF RL75	12H	ZF TE-ML 12
Grasso per cuscinetti asse posteriore ZF AV132	12H	ZF TE-ML 12
Lubrificante per sistema centralizzato Vogel	NLGI 00	DIN 51818
Fluido per sistemi idraulici di guida ZF	"ATF"	Dexron IID / GM IIIH
Gas refrigerante aria condizionata	R134a	
Olio per compressore aria condizionata	KD	DIN 51503

Destinazione prodotti	Tipologia	Specifica di riferimento
BredaMenariniBus Vivacity Plus		
Olio per motore DAF PR 228 U2	SAE 10W-40	ACEA E6
Liquido di raffreddamento motore (antigelo)		DAF 74002
Fluido per sistema idrostatico ventole del radiatore	HV 32	ISO 11158
Fluido per cambio automatico ZF EcoLife	20F	ZF TE-ML 20
Olio sintetico per assale posteriore ZF AV132	12B	ZF TE-ML 12
Grasso per cuscinetti/perni asse anteriore ZF RL75	12H	ZF TE-ML 12
Grasso per cuscinetti asse posteriore ZF AV132	12H	ZF TE-ML 12
Lubrificante per sistema centralizzato Vogel	NLGI 00	DIN 51818

Destinazione prodotti	Tipologia	Specifica di riferimento
MenariniBus Citymood 18		
Olio per motore DAF PR 228 U2	SAE 10W-40	ACEA E6
Liquido di raffreddamento motore (antigelo)		DAF 74002
Fluido per sistema idrostatico ventole del radiatore	HV 32	ISO 11158
Fluido per cambio automatico ZF EcoLife	20F	ZF TE-ML 20
Olio sintetico per assale posteriore ZF AV132	12B	ZF TE-ML 12
Grasso per cuscinetti/perni asse anteriore ZF RL75	12H	ZF TE-ML 12
Grasso per cuscinetti asse posteriore ZF AV132	12H	ZF TE-ML 12
Lubrificante per sistema centralizzato Vogel	NLGI 00	DIN 51818
Fluido per sistemi idraulici di guida ZF	"ATF"	Dexron IID / GM IIIH
Gas refrigerante aria condizionata	R134a	
Olio per compressore aria condizionata	KD	DIN 51503

Art. 3.7 Contemporaneità delle richieste di intervento e dei lavori su più veicoli

Ogni singolo Deposito ARST può richiedere al Fornitore il ritiro e presa in carico, e quindi la conseguente manutenzione/riparazione, di un numero illimitato di veicoli in contemporanea. Il Fornitore è sempre tenuto a ritirare e prendere in carico contemporaneamente almeno un numero di veicoli pari a 5 per ogni lotto, potendosi però rifiutare di prendere in carico un sesto veicolo del medesimo lotto in contemporanea. Tale rifiuto, solo se formalizzato entro 24 ore via mail come risposta alla richiesta di intervento del Responsabile di Officina, annulla la richiesta di intervento rendendola inutilizzabile come istante di partenza del calcolo delle penali esplicitate nel seguito.

Il fatto che il fornitore decida comunque, nell'ambito del medesimo lotto, di prendere in carico un numero di veicoli in contemporanea eccedente 5, equivale alla sua esplicita accettazione delle massime tempistiche di lavorazione per tutti i veicoli in carico, quindi l'applicabilità delle penali, previste al seguito, per tutti gli interventi.

Art. 4 SVOLGIMENTO DELL'INTERVENTO MANUTENTIVO

Art. 4.1 Richiesta di intervento da parte ARST

La richiesta viene formulata da ARST via email, dall'indirizzo mail del Responsabile di Officina della relativa sede territoriale, utilizzando il modulo MRL05 (Allegato 2), indirizzata al Referente Unico e al suo Supporto, o eventuali sostituti temporanei di questi. Fermo restando quanto già detto sul soccorso stradale, considerato sempre avente carattere di urgenza; ogni restante richiesta può essere: "Urgente", in tal caso il Fornitore è tenuto a procedere con il ritiro dell'autobus dal Deposito aziendale entro 24 ore conteggiate a partire dall'invio della email con allegato il relativo modulo; oppure "Non Urgente", implicando che il ritiro debba avvenire entro 4 ore a partire dalla data e ora programmata dal Responsabile locale dell'Officina ARST e riportata nel modulo.

Il modulo MRL05 contiene le seguenti informazioni:

- informazioni identificative del veicolo (matricola, targa, etc.);
- data e ora della richiesta (nel caso di soccorso stradale vanno specificate anche la data e l'ora della richiesta telefonica di soccorso);
- deposito o località in cui l'autobus è disponibile per il ritiro o è in avaria;
- il motivo della richiesta, specificando se si tratta di manutenzione programmata, manutenzione correttiva (con guasto già diagnosticato da ARST, oppure con diagnosi/ricerca guasto a carico del Fornitore) o soccorso stradale;
- luogo in cui la lavorazione deve essere svolta (Punto di Assistenza del Fornitore o Piazzale del Deposito ARST), fermo restando quanto già detto per i soccorsi stradali;
- la tempistica di ritiro del veicolo, che può essere "Urgente" o "Non Urgente" (nel caso di richiesta "Non Urgente" saranno specificate data ed ora del ritiro programmato);
- informazioni sulle condizioni del veicolo al momento del ritiro, come lettura del contachilometri e livello dell'indicatore del carburante;
- una descrizione sintetica dell'attività manutentiva richiesta o dell'anomalia riscontrata sul veicolo.

Per tutte le richieste di intervento diverse dal soccorso stradale, ricevuto il modulo MRL05 compilato nella sua prima parte da ARST, il Fornitore deve stamparne una copia e presentarsi al ritiro del veicolo con essa. Durante la fase di presa in consegna, il referente del Fornitore appura le condizioni del veicolo, compresi il valore del contachilometri e il livello del carburante, che devono corrispondere con quanto indicato nel modulo, e segnala eventuali anomalie al referente ARST. Il Fornitore è quindi tenuto a indicare nello stesso modulo MRL05 la data e l'ora dell'effettiva presa in consegna dell'autobus o quelle dell'inizio del soccorso e apporre la propria firma. Una volta firmato,

il modulo cartaceo rimane in possesso del referente ARST, che ne fornirà una copia al referente del Fornitore.

Nel caso di soccorso stradale, il Fornitore interviene quanto prima sull'autobus, rimandando la compilazione del modulo MRL05 alla riconsegna del veicolo presso il deposito ARST o al trasporto di questo presso le proprie strutture.

Dal momento del ritiro o della presa in carico su strada e fino alla riconsegna dell'autobus, il Fornitore si assume la piena responsabilità di ogni danno allo stesso veicolo, a terzi ed a cose che possa verificarsi sia durante i trasferimenti dell'autobus sia nei propri Punti di Assistenza sia durante le prove di collaudo su strada.

Art. 4.2 Formulazione del preventivo da parte del Fornitore

Il Preventivo, caratterizzato da codice/progressivo univoco del Fornitore e data e ora di emissione, deve tassativamente riportare le seguenti minime informazioni:

- matricola, targa e tipologia del veicolo oggetto dell'intervento;
- la descrizione sintetica dell'attività manutentiva o dell'anomalia riscontrata come riportate nella relativa Richiesta di intervento elaborata da ARST;
- nel caso in cui non sia già stata fatta dal Responsabile locale dell'Officina ARST, una descrizione della diagnosi/ricerca del guasto effettuata;
- breve descrizione dei lavori da eseguire;
- per le operazioni contemplate nel tempario della Casa Costruttrice, l'elenco delle singole operazioni necessarie con evidenza del relativo codice e ore di manodopera, come riportati sul tempario stesso;
- per le operazioni in economia (non presenti a tempario), la descrizione e le relative ore di manodopera previste;
- ore di manodopera relative a specifiche attività, quali diagnosi e ricerca guasti, prove su strada o altre prove, specificate per ogni singola attività;
- se ricambio originale, denominazione, part-number e quantità, nonché prezzo come da listino allegato;
- se ricambio equivalente, denominazione, fabbricante/marchio, part-number del fabbricante del ricambio, part-number del ricambio originale a cui è equivalente, come da listino allegato, e quantità, nonché prezzo del ricambio a cui è equivalente come da listino allegato;
- per lubrificanti, fluidi, gas tecnici, etc., denominazione commerciale, fabbricante/marchio, tipologia e specifiche tecniche (esempio, olio SAE 10W-40 ACEA E6) e quantità, nonché prezzo come da listino allegato;
- per ricambi o materiali non presenti nei listini allegati, denominazione, produttore, part number/codice del produttore (se esistente), relativo part number del ricambio originale come da listino allegato (se applicabile), unità di misura, quantità e importo, concordato con il Responsabile di Officina caso per caso;

- i tempi di consegna per i materiali previsti per eseguire la lavorazione.

All'atto della redazione del preventivo il Fornitore deve sempre specificare la "marca" del ricambio che intende fornire, il relativo "part number" e se questo è Originale o Equivalente. Non sono ammissibili nei preventivi voci generiche senza specifica dell'effettivo materiale utilizzato, quali "materiale di consumo" o similari. Sono invece ammessi ricambi generici, quali spezzoni di tubazione, cavi elettrici, elettrodi o altro materiale di saldatura, purché specificati nella loro natura e caratteristiche essenziali, fermo restando che su di essi valgono le stesse considerazioni circa gli elementi di prova e le verifiche enunciate per i ricambi codificati. Sono altresì ammesse e riconosciute le ore di manodopera per "prova su strada" del veicolo, purché chiaramente esplicitate e distinte dalle restanti voci.

Nella creazione del preventivo il Fornitore deve indicare le eventuali ore di servizio manutentivo dedicate alla diagnosi avendo cura di limitarle quanto più possibile a quelle strettamente indispensabili per la riparazione richiesta da ARST, che potrebbe non richiedere alcuna diagnosi, se trattasi di indicazione di mera e precisa sostituzione di componenti. In maniera analoga, anche le ore di servizio manutentivo relative alla ricerca del guasto devono essere quelle strettamente funzionali alla riparazione richiesta o all'avaria riscontrata, le cui attività possono essere incrementate solo previo benestare del Responsabile locale dell'Officina ARST.

In merito alla diagnosi e ricerca del guasto, il Fornitore, nei vari Punti di Assistenza, deve utilizzare un'ideale e specifica attrezzatura di diagnostica off-board (strumenti di scansione esterna, apposite interfacce, software con licenza, etc.) in grado di risolvere qualsiasi problematica possa verificarsi sul veicolo. Inoltre, ogni Punto di Assistenza deve essere in grado, per conto proprio o appoggiandosi a terzi, di effettuare la riprogrammazione e/o parametrizzazione di tutte le centraline (motore, cambio, clima, porte, etc.) secondo quanto previsto dal Costruttore del componente/i o dell'impianto/i.

Art. 4.3 Trasmissione dell'Ordine di Lavoro

Ricevuto e valutato il contenuto del Preventivo, il Responsabile locale dell'Officina ARST trasmette al Fornitore il relativo Ordine di Lavoro, sulla base delle lavorazioni e dei ricambi effettivamente ritenuti necessari e dei ricambi che eventualmente ARST deciderà di consegnare direttamente al Fornitore. In questo senso l'Ordine di Lavoro può differire dal relativo preventivo. Il Fornitore interviene sull'autobus solo ed esclusivamente sulla base di quanto indicato da ARST nello specifico Ordine di Lavoro e quindi solo in seguito alla trasmissione di quest'ultimo.

Art. 4.4 Riconsegna dell'autobus da parte del Fornitore ad ARST

Fatto salvo quanto detto per il soccorso stradale, la riconsegna degli autobus deve avvenire presso il Deposito ARST corrispondente, di norma, al deposito da cui è stato ritirato. Non si esclude però la possibilità di riconsegnare l'autobus in un deposito diverso, a seguito di accordo fra le parti. In generale la consegna deve avvenire nei giorni feriali (sabato compreso), in un orario compreso tra le 08:00 e le 13:30 (salvo specifici accordi intercorsi con il Responsabile locale dell'Officina ARST).

All'atto della consegna fisica del veicolo, il Fornitore deve consegnare copia cartacea del Documento di Trasporto caratterizzato da codice univoco, data, ora e riferimento al preventivo e relativo ordine di lavoro. Tale documento, attestante la conclusione dell'intervento manutentivo, deve indicare la matricola, la lettura del km vita e il livello del carburante dell'autobus al momento della riconsegna e contenere anche una descrizione sintetica della lavorazione effettuata, con evidenza delle ore di manodopera totali. Tale copia cartacea rimane in possesso del referente ARST.

Entro 7 giorni dopo la consegna fisica del veicolo e quindi la fine del relativo intervento manutentivo, il Fornitore deve inviare via email, al Responsabile di Officina e ad altri eventuali indirizzi mail che ARST comunicherà, il Report Completo dell'Intervento Eseguito (o "Documento di Fine Lavori"), debitamente firmato. Tale Documento, anch'esso caratterizzato da codice univoco, data, ora e riferimento al preventivo e relativo ordine di lavoro, descrive dettagliatamente in maniera esaustiva l'intervento eseguito. Esso deve contenere infatti:

- informazioni dell'autobus oggetto della lavorazione quali matricola, targa, marca, modello, tipologia, km vita e livello del carburante al momento della riconsegna del veicolo;
- per gli interventi a guasto, descrizione dell'anomalia segnalata da ARST;
- esiti delle diagnosi eventualmente svolte sulle centraline, con evidenza dei codici errore e della loro descrizione e significato;
- per la manutenzione ciclica a scadenza chilometrica o temporale, denominazione della manutenzione secondo codifica della casa costruttrice e rispettivo intervallo di manutenzione;
- per le operazioni contemplate nel tempario della Casa Costruttrice, l'elenco delle singole operazioni eseguite con evidenza del relativo codice e ore di manodopera, come riportati sul tempario stesso;
- per le operazioni in economia (non presenti a tempario), incluse tutte le attività nell'ambito della ricerca guasto, la descrizione e le relative ore di manodopera impiegate;
- denominazione e quantità dei materiali utilizzati (ricambi, lubrificanti, fluidi, filtri, ricambi non codificati, materiali di uso e consumo, etc.) con relativi codici;
- descrizione delle eventuali prove pre e post intervento effettuate sul veicolo e relative durate, ad esempio, se eseguita prova su strada, specificando durata, condizioni della strada, velocità e considerazioni tecniche scaturite.

Nel suddetto Report Completo dell'Intervento Eseguito, gli interventi di manutenzione ciclica (a scadenza chilometrica o temporale), oltre che essere specificati secondo la loro codifica da costruttore del veicolo, devono essere descritti anche in maniera estesa. Ovvero, non è sufficiente specificare "eseguita manutenzione A come previsto da costruttore", ma devono essere sempre indicate, come per tutti gli altri interventi, le singole attività svolte come da tempario e tutti i materiali utilizzati, così come sopra espresso.

Al termine delle lavorazioni, l'ARST si riserva la facoltà di sottoporre gli autobus alle seguenti prove ed esami da parte di tecnici interni od esterni alla stessa:

- esame tendente ad accertare l'accuratezza delle lavorazioni;

- smontaggio di alcuni complessivi presi a campione dagli autobus sottoposti a lavorazione, allo scopo di accertare l'accuratezza delle lavorazioni e la qualità dei materiali impiegati;
- prova su strada del veicolo, allo scopo di accertare la perfetta efficienza e funzionalità degli stessi.

Qualora durante le prove si riscontrino deficienze, il Fornitore dovrà provvedere alla loro eliminazione a sua cura e spese.

Art. 4.5 Documentazione e reportistica

Nel caso in cui il Responsabile locale dell'Officina ARST o un referente ARST richieda al Fornitore approfondimenti sulle proprie attività di diagnosi/ricerca del guasto o sulle prove di collaudo post-intervento, quest'ultimo è tenuto ad ottemperare condividendo i report derivanti dalle proprie analisi (ad esempio: test di compressione per valutare l'efficienza dei cilindri, test di frenatura su banco prova, etc.).

ARST sta provvedendo all'ottimizzazione della gestione informatica delle manutenzioni dei propri mezzi; in un prossimo futuro è quindi possibile che al Fornitore venga chiesto di inserire tutta la documentazione inerente alle singole lavorazioni (modulo MRL05 e Report Completo dell'Intervento Eseguito, opportunamente compilati e firmati) su una piattaforma informatica dedicata. Inoltre, il Fornitore deve condividere la suddetta documentazione, inclusi Preventivi e copie digitali firmate dei Report Completati dell'Intervento Eseguito, ogni qualvolta richiesta, inviandola agli indirizzi mail che ARST comunica.

Una volta definita una piattaforma informatica dedicata e la sua notifica da parte di ARST al Fornitore, l'omesso inserimento dei dati richiesti nella suddetta piattaforma entro le 24 ore comporterà l'applicazione di un'apposita penale. Comporterà altresì apposita penale il mancato invio alle mail comunicate, entro le 24 ore, della documentazione richiesta.

Art. 5 CONDIZIONI ECONOMICHE

Resta inteso che gli importi dovuti al Fornitore, perciò dallo stesso fatturabili, sono esclusivamente quelli di seguito previsti, ovvero quelli relativi alla fornitura di ricambi, lubrificanti e fluidi, al compenso orario per il servizio manutentivo e al rimborso chilometrico nel caso di soccorso stradale. Non sono perciò ammesse voci di costo diverse da queste, quali materiali di consumo generici, ricambi generici non specificati, spese di trasporto, spese di consegna, smaltimento rifiuti, etc.

Art. 5.1 Importo finale dell'intervento manutentivo

Ogni intervento manutentivo ha un importo finale, remunerato al fornitore, sempre visibile e specificato nel preventivo, nell'Ordine di Lavoro e nel Report Completo dell'Intervento Eseguito, dato dalla seguente formula:

$$\text{Importo Finale} = (\Sigma \text{ricambi} + \Sigma \text{ore} + \Sigma \text{imb. chilometrico}) \times (1,00 - S) \times FRP$$

Il valore $\Sigma \text{ricambi}$ corrisponde alla somma degli importi riconosciuti per i ricambi e in generale per tutti i materiali, lubrificanti e fluidi, mentre il secondo valore Σore corrisponde alla somma delle ore

di servizio manutentivo e infine $\Sigma \text{rimb. chilometrico}$ corrisponde alla somma del rimborso chilometrico spettante esclusivamente nel caso di rimborsi stradali.

Il valore S è il numero decimale corrispondente allo sconto percentuale indicato in sede di offerta dal Fornitore (esempio, $S = 0,20$ per sconto offerto del 20%). In ogni caso il Fornitore è tenuto ad offrire uno sconto minimo, leggibile alla sezione "criteri di valutazione dell'offerta economica" del disciplinare di gara allegato. Tale sconto presentato in sede di gara è mantenuto fisso ed invariabile per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Il fattore FRP è il Fattore di Revisione Prezzi, in applicazione della normativa a riguardo. L'Accordo Quadro inizia con $FRP = 1,00$. Tale valore subirà degli aggiornamenti, in corso di esecuzione, per tutta la durata dell'AQ, secondo le modalità previste nel seguente paragrafo dedicato.

Nel seguito si esplicitano le singole voci che compongono l'importo finale.

Si specifica che i ricambi, lubrificanti e fluidi sono remunerati secondo i prezzi dei listini allegati, per tutta la durata del contratto.

Art. 5.2 Condizioni economiche per la fornitura di ricambi, lubrificanti e fluidi

I ricambi codificati, nuovi di fabbrica, originali o equivalenti, sono remunerati secondo i prezzi del relativo Listino allegato al presente capitolato, per tutta la durata dell'Accordo Quadro. In tal senso, il ricambio equivalente è remunerato secondo il prezzo del part number dell'originale a cui è equivalente. In maniera analoga i lubrificanti, fluidi e gas tecnici sono remunerati ai prezzi del "Listino Lubrificanti e Fluidi" allegato, per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Il prezzo di ricambi e materiali eventualmente non presenti nei listini allegati sarà invece concordato caso per caso con il Responsabile Locale di Officina.

I prezzi di tutti i materiali forniti devono essere al netto di IVA e di ogni altro onere relativo al trasporto, alla consegna e allo smaltimento dei rifiuti, tutti oneri a carico del Fornitore.

Art. 5.3 Compenso Orario per il Servizio Manutentivo

Il Compenso Orario per il Servizio Manutentivo è il compenso che ARST riconosce al Fornitore per un'ora di servizio manutentivo e comprende i costi della manodopera, calcolati in base al compenso orario della manodopera secondo *Contratto Collettivo Nazionale Metalmeccanico Artigianato*, gli oneri della sicurezza, le spese generali e gli utili di impresa. Resta inteso che, di questi, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso.

Il compenso orario per il servizio manutentivo riconosciuto al Fornitore è pari a 44 €/ora e rimane fisso e invariato per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

L'ora di servizio manutentivo suddetta, posta come unità di misura del tempo, corrisponde all'ora di manodopera indicata nel preventivo e nell'ordine di lavoro, coincidente con l'ora come unità di tempo del tempario della Casa Costruttrice del veicolo o al tempo concordato per le lavorazioni in economia, non comprese nel tempario.

Art. 5.4 Condizioni economiche per il soccorso stradale

Nel caso di soccorso stradale, relativamente al viaggio di andata, è conteggiata un'ora di servizio manutentivo per ogni 60 km di distanza, calcolata sul percorso stradale minimo, tra il Punto di Assistenza del Fornitore e il luogo di intervento, con arrotondamento al quarto d'ora superiore, per ognuno dei due operatori del Fornitore coinvolti. Quindi sono conteggiate le ore di effettivo intervento sul posto, basandosi sulle operazioni effettuate, da tempario o in economia. Per quanto riguarda il viaggio di ritorno, è conteggiata un ora di servizio manutentivo per ogni 60 km di distanza, calcolata sul percorso stradale minimo, tra il luogo di intervento e il Punto di Assistenza del Fornitore o il Deposito/Piazzale ARST a seconda di dove l'autobus venga ricondotto, sempre considerando un arrotondamento al quarto d'ora superiore e per ognuno dei due operatori del Fornitore coinvolti.

Le ore totali così conteggiate sono retribuite secondo il compenso orario per il servizio manutentivo di cui al punto precedente, con l'aggiunta di 6 €/ora nel caso di intervento fra le 22:00 e le 06:00 nei giorni feriali (sabato incluso) o di 12 €/ora per qualsiasi orario nei giorni festivi.

Esclusivamente nell'ambito degli interventi di soccorso stradale è previsto il rimborso chilometrico degli spostamenti del Fornitore, riconoscendo le seguenti tariffe:

- Tariffa chilometrica nel caso di soccorso con l'uso di un autoveicolo "officina mobile" pari a 0,70 €/km, considerando il minimo percorso stradale, in andata e ritorno, dal luogo del soccorso al Punto di assistenza del Fornitore;
- Tariffa chilometrica nel caso di soccorso con l'uso di un autoveicolo ad uso speciale "con pianale" o con "forche" o con un trattore stradale pari a 2,50 €/km, considerando il minimo percorso stradale, in andata e ritorno, dal luogo del soccorso al Punto di assistenza del Fornitore, a cui si aggiunge un importo forfettario di 300,00 €.

Nel caso di recupero dell'autobus con trasporto/traino, sono compresi nell'intervento l'impegno degli operatori addetti alla guida e manovra dell'autoveicolo speciale e le eventuali attività di stacco dell'albero di trasmissione e/o sblocco delle rotocamere dei freni, che dovessero rivelarsi necessarie.

Nel caso di trasporto/traino per autobus lunghi oltre 14 metri, si applica un sovrapprezzo del 25% sul solo rimborso chilometrico.

Eventuali maggiori tempistiche e maggiori percorrenze chilometriche relative a deviazioni stradali dal minimo percorso suddetto, non imputabili al Fornitore, sono riconosciute e retribuite solo se espressamente dichiarate e adeguatamente giustificate in sede di preventivo.

Nel caso in cui per il trasporto/traino il Fornitore si sia servito di un Centro di Soccorso Stradale (dotato di autoveicolo speciale idoneo e a norma), deve presentare ad ARST la fattura da esso pervenuta e relativa al soccorso stradale. ARST, qualora non abbia nulla da eccepire in merito, provvederà quindi al rimborso della suddetta al Fornitore.

Art. 5.5 Revisione dei prezzi

In applicazione a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in particolare, all'Allegato II.2-bis,

introdotto dal D.Lgs. 209 del 31/12/2024, ARST attiverà automaticamente le clausole di revisione prezzi previste dalla suddetta normativa, nelle modalità esplicitate di seguito.

Ogni mese, indicativamente nella seconda metà del mese, il competente servizio della Stazione Appaltante verificherà il valore appena pubblicato, relativo al mese precedente, dell'indice ISTAT NIC (Prezzi al consumo per l'intera collettività) ECOICOP [0723] *Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati*, valutandone la variazione percentuale rispetto al valore dell'indice al mese del provvedimento di aggiudicazione. Nel caso tale variazione superi, in aumento o in diminuzione, la soglia del 5%, ARST procederà con il primo adeguamento, in aumento o in diminuzione, del Fattore di Revisione Prezzi *FRP* nella misura del 80% del valore eccedente il 5% della variazione suddetta. Il valore così determinato del *FRP* così rivalutato sarà comunicato al Fornitore, che lo adopererà per i successivi preventivi delle lavorazioni richieste.

Ad esempio, se la variazione dell'indice NIC ECOICOP [0723] tra mese di osservazione (valore appena pubblicato ovvero del mese precedente) e mese di aggiudicazione fosse il +7%, il Fattore *FRP* verrebbe adeguato, in aumento, nella misura del 1,6%, corrispondente a $80\% \times (7\% - 5\%)$, ovvero il nuovo Fattore *FRP* sarebbe pari a 1,016.

Gli adeguamenti successivi al primo seguiranno le stesse modalità operative, con la differenza che la variazione dell'indice sarà valutata, in aumento o in diminuzione, tra il valore appena pubblicato e il valore del mese che ha determinato l'adeguamento precedente.

Il Fattore *FRP* si presenta così come strumento di adeguamento del prezzo del Servizio nella sua interezza, tenendo conto quindi di manodopera, oneri vari, costi di gestione, ricambi e materiali, etc., così come monitorato dall'ISTAT.

Art. 6 TEMPISTICHE

Il Fornitore è tenuto a prendere in carico il veicolo entro 24 ore dall'invio del Modulo MRL05 in caso di intervento "urgente" o entro 4 ore dall'ora della data specificata nel modulo in caso di intervento "non urgente".

Il Fornitore deve quindi redigere e inviare ad ARST il primo preventivo entro 48 ore dalla presa in carico del veicolo. Nel caso il Responsabile di Officina richieda delle modifiche evidenziando la necessità di ricevere un secondo preventivo corretto, questo deve pervenire entro 24 ore dalla sua richiesta.

Considerando come inizio dell'intervento manutentivo il preciso momento di invio dell'Ordine di Lavoro, se questo non contempla la consegna di ricambi da parte ARST, o dal successivo dei momenti tra invio dell'Ordine di Lavoro e consegna dei ricambi da parte ARST, se prevista, il Fornitore deve svolgere l'intervento manutentivo e la riconsegna dell'autobus entro:

- 3 giorni lavorativi (sabato compreso) per interventi le cui ore totali di manodopera sono inferiori o uguali a 16;
- 5 giorni lavorativi (sabato compreso) per interventi le cui ore totali di manodopera sono superiori a 16 e inferiori o uguali a 32;

- 7 giorni lavorativi (sabato compreso) per interventi le cui ore totali di manodopera sono superiori a 32.

Qualora, nel corso della lavorazione sull'autobus, dovesse emergere la necessità di effettuare ulteriori interventi e/o di utilizzare ulteriori materiali oltre a quelli indicati nell'Ordine di Lavoro, il Fornitore deve inviare il relativo Preventivo al Responsabile di Officina, che autorizza o meno tali ulteriori elementi aggiuntivi, attraverso Ordine di Lavoro integrativo. In caso di concessa autorizzazione, la data limite di consegna verrà prorogata in base alle ore di lavorazione integrative concesse.

Il Fornitore s'impegna, in caso di imprevisti o contrattempi, emersi durante i lavori, a dare tempestiva comunicazione per iscritto all'ARST, comunicando la nuova data presumibile di riconsegna dei veicoli. L'ARST può accordare, in questi casi, proroghe rispetto ai tempi di consegna, non applicando le penali del caso purché il Fornitore giustifichi adeguatamente la necessità di dover avere a disposizione ulteriore tempo per il completamento delle lavorazioni.

Art. 7 PENALI

Art. 7.1 Indicazioni generali sulle Penali

Tutte le diverse penali di seguito previste sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto dalle normative in vigore.

Il termine temporale per la notifica al Fornitore dell'applicazione delle penali da parte dell'ARST è fissato in 6 mesi calcolati a partire dal giorno di restituzione del veicolo al quale sono relative le penali, fermo restando che le penali sono applicabili anche per veicoli non ancora riconsegnati, come nei casi di ritardo nei preventivi. Gli addebiti delle penali e gli altri addebiti in generale saranno eseguiti, di norma, tramite detrazione dai corrispettivi degli Ordinativi, tramite escussione parziale della cauzione in corso di validità o altro modo similare, fermo restando, la possibilità, da parte di ARST, di riscuotere gli addebiti tramite emissione di relativa fattura al Fornitore. L'applicazione degli addebiti delle penali sarà notificata dall'ARST tramite email al Referente Unico del Fornitore, il quale avrà a disposizione i successivi 7 giorni per eventuali osservazioni o contestazioni, trascorsi i quali la penale si intenderà accettata dal Fornitore senza riserve.

Nell'evenienza in cui il Fornitore, relativamente ad uno specifico intervento, incorra in inadempienze per le quali si rendesse necessario applicare più penali, le stesse saranno sommate fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto dalle normative in vigore.

Al fine di garantire la normale effettuazione del servizio pubblico di trasporto, l'ARST si riserva di eseguire in conto proprio le lavorazioni necessarie del caso oppure di rivolgersi ad altra officina esterna alla rete assistenziale del Fornitore qualora quest'ultimo si dimostri inadempiente (casi di conclamato ritardo nel ritiro/riconsegna dei veicoli, inadempienza, incapacità, negligenza) o si rifiuti ad operare. In tale evenienza i costi di riparazione saranno addebitati al fornitore.

Art. 7.2 Mancata individuazione di un Punto di Assistenza o del Referente Unico

Per ogni mancata, irregolare o ritardata individuazione/sostituzione, da parte del Fornitore, di un Punto di Assistenza, del Referente Unico o del Supporto del Referente Unico, sarà applicata una penale giornaliera (per ogni giorno di calendario di ritardo) pari a 500,00 €. Identica penale si applicherà per omessa notifica nel caso in cui il Fornitore proceda, di sua iniziativa, a sostituire un Punto di Assistenza o il Referente Unico (o il Supporto del Referente Unico) già nominato con uno nuovo.

Art. 7.3 Mancato riscontro del Referente Unico

Qualora nessuno tra il Referente Unico, il suo Supporto o il suo temporaneo sostituto, contattati da ARST, fornisca alcun riscontro scritto entro un giorno lavorativo, il Fornitore è tenuto al pagamento di una penale giornaliera pari a 50,00 €, fino ad un massimo di 250,00 € settimanali. Tale penale potrà essere applicata ripetutamente di settimana in settimana fino a quando non sarà fornito dal Referente riscontro scritto.

Art. 7.4 Ritardi nella formulazione del preventivo e nella riparazione dei veicoli

Per ogni giorno di ritardo nella formulazione del primo preventivo (tempo limite di 48 ore dal ritiro del veicolo) o dei successivi preventivi relativi alla stessa richiesta di intervento (tempo limite di 24 ore per ognuno) è stabilita, per il Fornitore, una penale pari a 100,00 €/giorno, frazionabile in ore. Medesima penale pari a 100,00 €/giorno, frazionabile in ore, è stabilita per ogni giorno di ritardo nella lavorazione con relativa riconsegna del veicolo, il cui tempo limite è stato precedentemente descritto all'Art. 6, tenendo sempre presente come momento di inizio conteggio del tempo limite l'invio dell'Ordine di Lavoro o l'invio dei successivi OdL integrativi o la consegna di ricambi da parte ARST, se prevista e posteriore all'invio del relativo OdL.

Art. 7.5 Ritardi nella gestione dei soccorsi stradali

In caso di mancato riscontro telefonico entro 30 minuti dalla prima richiesta di soccorso stradale da parte dell'ARST, il Fornitore è tenuto al pagamento di una penale di 100,00 €, che si moltiplicherà per ogni ora o frazione di ora di ritardo, fino ad un massimo di 500,00 €.

In caso di superamento delle 3 ore di tempo disponibile per giungere sul luogo del soccorso stradale, il Fornitore è tenuto al pagamento di una penale di 100,00 € per ogni ora o frazione di ora di ritardo nell'intervento, fino ad un massimo di 1.000,00 €. Quest'ultimo importo pari a 1.000,00 € corrisponde anche all'importo di penale nel caso di mancato o incompleto soccorso, ad esempio, se il Fornitore si presentasse sul luogo del soccorso in modo non idoneo ad effettuare il soccorso in completa autonomia.

Nel caso di mancato riscontro telefonico entro 30 minuti o mancato intervento in loco entro 3 ore, ARST, in aggiunta all'applicazione delle penali di cui sopra, è comunque libera di organizzare in conto proprio il soccorso. Nel caso ARST per il soccorso sia costretta ad affidarsi a una Ditta terza,

addebiterà al Fornitore eventuali maggiori costi rispetto a quelli che avrebbe dovuto affrontare nel caso di intervento del Fornitore, senza che esso abbia nulla da eccepire in merito.

Art. 7.6 Autobus riconsegnato con ammanco di carburante

Nel caso in cui l'autobus sul quale il Fornitore ha eseguito l'attività manutentiva sia riconsegnato con un ammanco di carburante, lo stesso sarà addebitato al Fornitore tenendo conto di una quota fissa forfettaria di 50,00 €, più il prezzo €/l medio nazionale del gasolio nella specifica settimana (fonte: sito del Ministero dello Sviluppo Economico), maggiorato del 10%.

Art. 7.7 Ritardi nell'invio della documentazione

Il mancato invio tramite posta elettronica, entro 7 giorni dalla consegna del veicolo al deposito ARST di appartenenza, del Report Completo dell'Intervento Eseguito, debitamente firmato, comporta l'applicazione di una penale pari a 50,00 € per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo, per ogni relativa richiesta, pari a 500,00 €. L'assenza di firma sul suddetto Documento o l'incompletezza dei dati su esso riportati equivalgono al mancato invio dello stesso, per cui, verrà conteggiata medesima penale fino alla ricezione del documento debitamente firmato o esaustivo nel contenuto. Esempi di Documenti non esaustivi nei contenuti, perciò non completi, sono, ad esempio, quelli riportanti voci come "materiale generico" o "eseguita manutenzione A come prevista dal costruttore" senza specificare le singole operazioni e i ricambi utilizzati.

L'omesso inserimento dei documenti nella piattaforma informatica dedicata che ARST potrà, nel frattempo, mettere a disposizione, comporterà una penale pari a 50,00 € per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo, per ogni singolo documento, pari a 500,00 €.

La mancata condivisione dei report, eventualmente richiesti da ARST, in merito alle attività di diagnosi/ricerca guasto o prove di collaudo post-intervento, comporta anch'essa, per il Fornitore, una penale pari a 50,00 € per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo, per ogni singolo intervento, pari a 500,00 €.

Art. 7.8 Penalità per altre irregolarità

Per il mancato rispetto di ogni altra disposizione prevista a carico del Fornitore e non espressamente riportata nel presente Capitolato (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli obblighi previsti dal DUVRI condiviso in sede di gara), si applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (fino ad un massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale) per ogni giorno di calendario in cui verranno meno i termini prescritti.

Art. 8 GARANZIA SUGLI INTERVENTI

Il Fornitore resta garante degli interventi eseguiti (compresi i ricambi e i lubrificanti nonché gli altri materiali utilizzati) per un periodo di 365 giorni consecutivi dalla data di riconsegna di ogni autobus, senza alcun limite di percorrenza. Qualora in tale periodo dovessero verificarsi guasti, difetti o anomalie, la constatazione degli stessi sarà eseguita, presso il Deposito ARST che ha gestito la

commessa, in contraddittorio fra gli incaricati del Fornitore e quelli dell'ARST, al fine di determinare cause e responsabilità.

I guasti e i difetti imputabili alla cattiva lavorazione eseguita dal Fornitore, anche a causa di eventuale difettosità dei ricambi ed altri materiali utilizzati, devono inoltre essere eliminati, a cura e spese dello stesso, entro un termine pari alla metà del tempo utilizzato per la prima lavorazione oggetto di contestazione. In questo caso, ARST emetterà un Ordine di Lavoro che conterrà semplicemente i dati identificativi del veicolo e una semplice dicitura del tipo "risoluzione guasti e difetti imputabili alla precedente lavorazione" o similare, dalla cui data e ora decorreranno i suddetti termini. Nel caso il Fornitore non rispetti tali termini, si applicheranno le penali già enunciate sui ritardi nella riparazione dei veicoli, fermo restando la possibilità per ARST di eseguire in conto proprio le lavorazioni necessarie oppure di rivolgersi ad altra officina esterna alla rete assistenziale del Fornitore qualora quest'ultimo si dimostri inadempiente.

Art. 9 OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE

Art. 9.1 Obblighi di trasparenza e informazione

Il Fornitore, nello svolgimento delle proprie attività, deve sempre dare immediata comunicazione al Responsabile Locale di Officina e agli incaricati ARST del caso ogniqualvolta si verifichi un fatto rilevante sull'autobus da lui preso in carico, in ogni fase dello svolgimento dell'intervento manutentivo.

In questo senso, in caso di incidente stradale che coinvolga un autobus ARST guidato dal personale del Fornitore, in occasione di trasferimenti o prove su strada, deve essere sempre data immediata comunicazione ad ARST, corredata da tutti i dati e informazioni del caso, quale luogo, dinamica dell'incidente, etc.

Altri fatti, da rendere tempestivamente noti ad ARST, potrebbero essere, ad esempio, danneggiamenti accidentali dell'autobus in fase di riparazione o nella custodia di questo presso i Punti di Assistenza. Fermo restando la massima diligenza che il Fornitore deve adoperare nella custodia degli stessi autobus, preservandoli il più possibile dai rischi, tra i quali, anche gli atti vandalici.

Art. 9.2 Applicazione del contratto collettivo nazionale di settore

Il Fornitore e le eventuali imprese ad esso legate tramite subappalto devono applicare al personale utilizzato per lo svolgimento del servizio il contratto collettivo nazionale "Metalmeccanico Artigianato" o altro CCNL che garantisca stesse, o maggiori, tutele di questo.

Il contratto collettivo nazionale e territoriale che il Fornitore ed eventuali ditte in subappalto si impegnano ad applicare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e per tutta la sua durata deve essere comunicato già in fase di offerta. Qualora il contratto collettivo nazionale indicato sia diverso da quello "Metalmeccanico Artigianato", il Fornitore deve produrre una dichiarazione attestante che il contratto da esso adottato garantisca tutele equivalenti, o maggiori,

rispetto a quello indicato da ARST.

Art. 9.3 Obblighi derivanti dal d.lgs. n.81 del 09/04/2008 e s.m.i.

Il Fornitore deve garantire che i propri Punti di Assistenza, le attrezzature e tutte le procedure operative siano effettuate in perfetta ottemperanza del Decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i., ed in particolare dell'art. 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione".

Relativamente agli interventi presso le proprie pertinenze, ARST redigerà il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), in cui saranno indicate le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi interferenziali. Sarà onere del Fornitore, una volta in possesso di tale documento, compilare e sottoscrivere l'Appendice al DUVRI di propria competenza entro 14 giorni naturali e consecutivi conteggiati a partire dalla data di invio della documentazione da parte di ARST. Attraverso la compilazione della suddetta Appendice al DUVRI il Fornitore dovrà rendere noto il Personale, i mezzi e le attrezzature che vorrà usare. La compilazione dell'Appendice al DUVRI è propedeutica all'inizio delle attività. Conseguentemente, il Fornitore è tenuto a trasmettere copia del DUVRI redatto ai propri Punti di Assistenza, nonché occuparsi delle formalità accessorie connesse. Infine, il Datore di Lavoro del Fornitore (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e quelli di ciascun Punto di Assistenza (ovvero i loro formalmente delegati) dovranno partecipare alla dovuta "Riunione di Coordinamento sulla Sicurezza" (art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) che si svolgerà presso la Sede ARST interessata o via web, tramite videoconferenza, prima dell'inizio delle attività operative.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutti gli interventi sotto la propria ed esclusiva responsabilità, tenendo sollevata l'ARST da ogni responsabilità al riguardo. Gli interventi devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte dal Personale dipendente del Fornitore, o delle eventuali imprese legate ad esso tramite subappalto, opportunamente specializzato e formato, attenendosi, qualora esistenti, alle norme per le riparazioni emanate dalla Casa Costruttrice dei veicoli e/o dei sottogruppi, nonché a quanto disposto dalle norme vigenti.

Il Fornitore assume su di sé ogni responsabilità per i danni procurati a persone e/o cose a causa di gravi e comprovate negligenze nella effettuazione del servizio di manutenzione e, qualora ricorra, è tenuto al risarcimento degli stessi.

Il Personale del Fornitore che opera presso i depositi ARST deve essere munito di tesserino e di documento di riconoscimento. Deve, inoltre, sempre indossare i dispositivi di protezione individuale prescritti dalle normative vigenti e rispettare rigorosamente le norme comportamentali previste da ARST all'interno delle sue pertinenze.

Art. 9.4 Obblighi relativi ai Punti di Assistenza

L'ARST si riserva di verificare in qualsiasi momento, eventualmente anche tramite ispezione in loco, il possesso dei requisiti dei Punti di Assistenza, ai fini amministrativi, operativi, tecnici e della sicurezza, necessari per espletare regolarmente il servizio. In tal senso, il Fornitore dovrà mettere a

disposizione tutta la documentazione che ARST richiede ed essere a disposizione per le eventuali ispezioni in loco.

Per nessun motivo il Fornitore può sospendere, limitare o variare le prestazioni del servizio manutentivo, atteso che il fine dello stesso è quello di garantire la disponibilità degli autobus per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale. Il Fornitore è tenuto a gestire, durante l'anno, le ferie del personale dei propri Punti di Assistenza in modo da garantire sempre la continuità del servizio manutentivo.

Lo smaltimento dei rifiuti, di qualsiasi natura, anche speciali, scarti o residui delle lavorazioni, deve avvenire secondo le norme vigenti. Esso è a completo carico del Fornitore, in qualità di produttore dei rifiuti stessi. Il Fornitore, su eventuale richiesta di ARST, deve presentare un'autodichiarazione attestante il corretto smaltimento dei rifiuti o copia dei contratti stipulati con gli smaltitori autorizzati al ritiro degli stessi.

Art. 10 MODALITÀ DI PAGAMENTO

A fronte di ogni Ordine di Lavoro, ARST emetterà, di norma, un relativo Ordine di Acquisto che invierà al Fornitore. Resta la facoltà per ARST di emettere più Ordini di Acquisto per lo stesso Ordine di Lavoro, senza che il Fornitore abbia nulla da eccepire in merito. Il Fornitore, in qualunque caso, emetterà una fattura per ogni singolo Ordine di Acquisto, nella quale dovranno essere elencati:

- il numero e la data dell'ordine di Lavoro;
- il numero e la data dell'ordine di Acquisto;
- il CIG del rispettivo contratto (comunicato da ARST a seguito della stipula dello stesso).

Nella fattura dovranno essere inoltre riportati tutti i dettagli inerenti l'intervento come presenti nell'OdL, quali matricola, targa, tipologia e deposito di appartenenza dell'autobus, descrizione della lavorazione, ore di manodopera impiegate, tipologia e quantità dei materiali utilizzati. In particolare, dovranno essere indicati i ricambi sostituiti, riportandone marca, codice e prezzo di listino, la tipologia e i prezzi dei fluidi e dei ricambi generici non codificati, lo sconto applicato come da offerta e il Fattore *FRP* di Revisione Prezzi.

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni conteggiati dalla data di ricevimento della stessa, previo benessere dell'ARST.

Nel caso in cui i Punti di Assistenza legati al Fornitore tramite subappalto siano microimprese, in ottemperanza all'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, ARST corrisponderà direttamente ad esse l'importo dovuto per le prestazioni eseguite. A tal fine il Fornitore dovrà fornire una copia della fattura emessa dal Punto di Assistenza nei suoi confronti, quindi ARST provvederà al pagamento di tale fattura direttamente al Punto di Assistenza.